

Decreto n. 465.18
Prot. n. 19390

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 412.11 del 2 novembre 2011;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i. ed in particolare l'art. 6;
- Visto il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni a Professori Ordinari, Associati, Ricercatori, Professori incaricati a esaurimento e Ricercatori a tempo determinato di tipo A e B" emanato con Decreto Rettorale n. 34 del 25.01.2018;
- Considerata l'opportunità di una revisione dell'art. 5, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento al fine di renderlo più chiaro nella sua applicazione;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2018;

DECRETA

L'emanazione del "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI, RICERCATORI, PROFESSORI INCARICATI A ESAURIMENTO E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A E B", di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 34 del 25.01.2018 ed entra in vigore dalla data del presente provvedimento.

Siena, 6 dicembre 2018

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

Il Compilatore: Francesca Bianchi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ESTERNI AI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI, RICERCATORI,
PROFESSORI INCARICATI A ESAURIMENTO E RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO A e B**

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI	2
Art.1 Finalità	2
Art.2 Destinatari del Regolamento e ambito di applicazione	2
Art.3 Attività vietate	2
CAPO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI A TEMPO PIENO.....	3
Art.4 Attività incompatibili	3
Art.5 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione	3
Art.6 Attività compatibili e soggette ad autorizzazione	4
CAPO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI A TEMPO DEFINITO	4
Art.7 Attività incompatibili	4
Art.8 Attività compatibili	4
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI.....	5
Art.9 Domanda di autorizzazione	5
Art.10 Criteri per il conferimento dell’ autorizzazione	5
Art.11 Rilascio delle autorizzazioni	6
Art.12 Obblighi di comunicazione	6
Art.13 Sanzioni.....	6
Art.14 Entrata in vigore	6

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

ART.1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 382/80, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 6 della L. n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 412.11, detta i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazione da parte dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università", allo svolgimento di incarichi da parte di professori ordinari, associati, ricercatori, professori incaricati ad esaurimento e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" e "B".

ART.2

Destinatari del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai professori ordinari, associati, ricercatori, professori incaricati ad esaurimento e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" e "B", in seguito denominati anche solo "docenti e ricercatori", dell'Università, distinti in:

- Docenti a tempo pieno;
- Docenti a tempo definito.

2. I docenti, in qualità di dipendenti pubblici e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, non possono svolgere incarichi retribuiti salve le ipotesi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente Regolamento.

3. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio propri di un docente o di un ricercatore e per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, l'erogazione di un compenso.

4. Quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un compenso.

ART. 3

Attività vietate

1. La posizione dei destinatari del presente Regolamento è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo le modalità di volta in volta disciplinate dall'Università.

3. E' vietato svolgere, anche indirettamente, attività che si pongano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con i fini e le attività istituzionali proprie dell'Università.

4. E' fatta salva la disciplina in materia di divieto di cumulo degli impieghi pubblici e privati prevista all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI A TEMPO PIENO

ART. 4

Attività incompatibili

1. I docenti a tempo pieno non possono in alcun modo svolgere attività a carattere libero-professionale, poiché incompatibile sia con il regime di impegno a tempo pieno sia con il dovere di esclusività correlato al proprio status di dipendente pubblico. Tale divieto deve intendersi riferito a tutte le professioni che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
2. Non è possibile esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente (art. 60 del DPR 3/1957).
3. Lo status di docente a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito (art.11 del DPR 382/1980). Costituisce eccezione al regime di incompatibilità lo svolgimento di perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

ART. 5

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con compenso, le attività di seguito elencate:
 - a) attività di valutazione e di referaggio;
 - b) lezioni, conferenze e seminari di carattere occasionale;
 - c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile ad attività libero professionale;
 - d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - e) attività pubblicitarie ed editoriali;
 - f) perizie e consulenze tecniche;
 - g) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - h) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - i) partecipazione a convegni e seminari;
 - j) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - k) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa;
 - l) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - m) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.Per le attività sopra elencate non è dunque previsto il rilascio dell'autorizzazione.
2. Tutte le attività non espressamente richiamate nel comma precedente e successivamente disciplinate nel presente Regolamento devono necessariamente essere conferite o previamente autorizzate dall'Università.

ART. 6
Attività compatibili e soggette ad autorizzazione

1. Nel rispetto della legislazione nazionale richiamata all'art. 1 del presente Regolamento, è richiesta la preventiva autorizzazione per tutti gli incarichi, ad esclusione di quelli indicati nel precedente articolo.
2. I docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, incarichi ricoperti per legge, regolamento o statuto in quanto esperti nel loro campo disciplinare, su designazione di enti pubblici, di organismi a prevalente partecipazione pubblica, di pubbliche amministrazioni o della stessa Università.
3. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 5 lett. m), è inoltre consentito lo svolgimento, previa autorizzazione del Rettore, di funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza.
4. Non possono comunque essere autorizzate le attività che comportino:
 - a) l'insorgere di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati;
 - b) un rilevante impegno tale da sottrarre energie lavorative al soggetto richiedente l'autorizzazione e pregiudicando il suo assolvimento ai compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidategli dall'Università, quale sua amministrazione di appartenenza;
 - c) un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'Università.

CAPO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI A TEMPO DEFINITO

ART. 7
Attività incompatibili

1. I docenti a tempo definito, ovvero coloro che ricoprono un impegno di lavoro uguale o inferiore al 50% della loro attività, non possono in alcun modo svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, qualora determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'Università, nonché svolgere attività inerenti l'esercizio del commercio e dell'industria.

ART. 8
Attività compatibili

1. In aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 5, i docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative purché non determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'Università.
2. Il regime di impegno a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti.
3. I docenti a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 9

Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza di cui al modello allegato (All.1) dovrà essere inoltrata dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal docente interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, dovrà essere presentata anche per gli incarichi da svolgere a titolo gratuito.
3. La richiesta, che potrà essere inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo unistrasi@pec.it o all'indirizzo mail dell'Area Risorse Umane risorseumane@unistrasi.it, dovrà indicare:
 - a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita IVA/codice fiscale);
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento dell'incarico (indicazione della data di inizio, del luogo, della durata e dell'impegno effettivo richiesto dall'incarico);
 - d) l'occasionalità dell'incarico;
 - e) l'importo complessivo (lordo) del compenso, ancorché presunto.
4. Il docente o il ricercatore deve aver ottenuto la prescritta autorizzazione prima di iniziare l'incarico cui la stessa si riferisce, non essendo sufficiente la semplice richiesta, né possibile il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria (art. 53 co.7 D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 10

Criteri per il conferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Rettore in base alla compatibilità della richiesta stessa con il regime a tempo pieno o definito e in applicazione dei criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento di afferenza, che dovrà specificamente verificare la compatibilità dell'incarico con l'adempimento dei compiti istituzionali e contrattuali.
2. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Rettore valuterà :
 - a) se l'attività, considerata la sua intensità, continuità e sistematicità, configuri un cumulo di impieghi;
 - b) se l'attività, considerata la sua intensità e la sua durata, comporti un pregiudizio per l'adempimento dei doveri d'ufficio e l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - c) se per il tipo di attività svolta dal soggetto conferente in relazione all'attività cui l'Università è preposta, sia ipotizzabile un conflitto di interessi;
 - d) se per la natura dell'attività richiesta, in relazione a quella svolta nell'ambito universitario dall'interessato, sia ipotizzabile un conflitto d'interessi.
3. Il Rettore non concederà alcuna autorizzazione qualora:
 - a) l'attività che deve essere affidata configuri un cumulo di impieghi;
 - b) l'attività che deve essere affidata consista in una carica gestionale all'interno di una società con scopo di lucro;
 - c) l'attività che deve essere affidata si ponga in conflitto di interessi con l'Università;
 - d) l'attività che deve essere affidata non garantisca l'assolvimento dei compiti istituzionali e l'adempimento dei doveri d'ufficio da parte del docente o del ricercatore.

ART. 11
Rilascio delle autorizzazioni

1. L'Università deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Qualora non ritenga di procedere con l'autorizzazione, comunicherà al docente o al ricercatore richiedente le ragioni che ostano al rilascio. Questi potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione, presentare osservazioni o memorie in modo che possa essere garantito il contraddittorio.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata con conseguente applicazione delle relative disposizioni di legge.

ART. 12
Obblighi di comunicazione

1. I soggetti pubblici e privati, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso ai docenti, devono comunicare, in via telematica, all'Università, Area Risorse Umane (indirizzo mail risorseumane@unistrasi.it), l'ammontare dei compensi erogati secondo le modalità disciplinate nella normativa vigente.
2. L'amministrazione comunica tempestivamente, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo, con indicazione dell'oggetto e del compenso lordo previsto o presunto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono autorizzati e le ragioni dell'autorizzazione.

ART. 13
Sanzioni

1. Nel caso in cui il docente svolga l'incarico extra impiego prima del rilascio dell'autorizzazione, pur avendola richiesta o comunque in mancanza della stessa, le sanzioni applicabili, ferma restando la responsabilità disciplinare dello stesso, prevedono che:
 - a) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte venga versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università;
 - b) l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

ART. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dal vigente Statuto dell'Università per Stranieri di Siena.

- L'attività che svolgerà non si sostanzia in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi. Il sottoscritto si impegna altresì a sospendere immediatamente l'incarico qualora una di queste condizioni risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell'attività, dandone comunicazione all'Ateneo.

Si impegna infine a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta autorizzata.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che l'importo lordo previsto o presunto del compenso, come sopra indicato, non supera il limite di cui al D.P.C.M. 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".

Tale limite non può essere superato nel corso dell'anno solare e comprende gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza.

Il/la sottoscritto/a allega, ove prevista, copia della richiesta effettuata dal soggetto in favore del quale viene svolta la prestazione e/o la documentazione inerente l'attività che intende svolgere.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Siena,

Firma del richiedente

Il Direttore del Dipartimento _____, valutata la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività della struttura di appartenenza:

Esprime parere

(indicare i motivi in caso di parere contrario):

Siena,

Firma